



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

IL DIRETTORE

N. 162

- VISTA** la legge 09.05.89, n.168;
VISTO il D.Lgs. 30.03.01, n.165 e s.m.i.;
VISTA la legge 30.12.10, n.240 ed in particolare gli artt.18 e 24;
VISTO il D.M. 02.05.11, n.236;
VISTO il D.L. 09.02.12, n.5;
VISTO lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato con D.D. n.40 del 18.01.12 e pubblicato sulla G.U. n.36 del 13.02.12;
VISTO il D.D. n.97 dd 27.02.12, con il quale è stato emanato il Regolamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della legge 30.12.10, n.240;
VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico della SISSA nell'adunanza del 05.03.13 e dal Consiglio di Amministrazione della Scuola nella seduta del 12.03.13;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

- Art.1** Viene emanato il Regolamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della legge 30.12.10, n.240, che costituisce parte integrante del presente Decreto.
- Art.2** Il Regolamento di cui all'art.1 sostituisce integralmente il Regolamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della legge 30.12.10, n.240 già emanato con D.D. n.97 dd 27.02.12.
- Art.3** Del presente Decreto verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della SISSA e affissione all'Albo Ufficiale telematico della Scuola.

Trieste, 11 APR 2013

IL DIRETTORE
prof. Guido Martinelli



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI CHIAMATE DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA
FASCIA, AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia presso la SISSA, nel rispetto del codice etico e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11.3.2005.

Art. 2 – Programmazione del fabbisogno di personale

1. Le procedure volte alle chiamate di cui all'art. 1 sono attivate nell'ambito delle disponibilità di bilancio, sulla base della programmazione triennale.

Art. 3 – Attivazione delle procedure di chiamata

1. Le Aree della Scuola presentano motivate proposte di attivazione delle procedure di cui all'art. 2 a valere sulle disponibilità per il reclutamento del personale docente nell'ambito della programmazione di sviluppo scientifico della Scuola.
2. Il Senato Accademico della Scuola valuta le proposte di cui al comma 1, le dispone in ordine di priorità e le trasmette agli altri organi di governo per le deliberazioni di competenza.

**CAPO II
CHIAMATE DEI PROFESSORI AI SENSI DELL'ART. 18**

Art. 4 – Vincolo di risorse

1. Nell'ambito della programmazione di cui all'art. 2 riferita alle chiamate di cui al presente capo, la Scuola vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi di dottorato presso la Scuola stessa.

Art. 5 – Stipula di convenzioni

1. Gli oneri derivanti dalle chiamate di cui al presente capo possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo messi a bando.

Art. 6 – Bando di chiamata

1. Il bando di chiamata è emanato dal Direttore verificata l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie, secondo le deliberazioni adottate dagli organi di governo.
2. Il bando specifica il settore concorsuale e l'eventuale profilo richiesto, individuato esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, e contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.
3. Il bando può anche stabilire il numero massimo delle pubblicazioni da presentare, a scelta del candidato, in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lettera b), della citata legge n. 240/2010; può, infine, disporre l'accertamento, oltre che della qualificazione

K



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

scientifico del candidato, anche delle competenze nella lingua inglese necessarie in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio presso la Scuola.

Art. 7 – Forme di pubblicità del bando

1. Dell'avvenuta emanazione del bando di chiamata è data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito web della Scuola e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. E' data altresì, laddove possibile, la massima diffusione sui siti web utilizzati dalla comunità scientifica di riferimento.
2. Il termine per la presentazione delle domande è di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 8 – Requisiti di partecipazione

1. Al procedimento sono ammessi:
 - gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della citata legge n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento stesso, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - i professori di prima e di seconda fascia già in servizio alla data del 29.1.2011, rispettivamente, per le chiamate di professori di prima e di seconda fascia;
 - gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Consiglio Universitario Nazionale.
2. Ai fini della predetta ammissione, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3.7.1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione di cui al presente comma, limitatamente al periodo di durata della stessa.

Art. 9 – Divieto di partecipazione al procedimento

1. Ai procedimenti di chiamata di cui al presente capo non possono partecipare coloro che abbiano un grado di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Consiglio della Scuola ovvero con il Direttore, il Segretario Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola.

Art. 10 – Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione sono inviate al Direttore della SISSA secondo le modalità specificate dal bando.
2. Le stesse sono corredate dalle pubblicazioni scientifiche e dal curriculum dell'attività scientifica e didattica, nonché da ogni documento che l'interessato ritenga utile ai fini della valutazione.

Art. 11 – Commissione giudicatrice

1. Per ogni procedura attivata la valutazione dei candidati di cui all'art. 8 è effettuata da una commissione giudicatrice designata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Area che ha proposto il bando e nominata dal Direttore. La stessa è composta da cinque membri di cui due professori di prima fascia della Scuola. I tre membri esterni sono professori ordinari di altre Università italiane appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o docenti stranieri di comprovato riconoscimento internazionale, attivi in ambito affine al settore concorsuale per il quale il posto è bandito.
2. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
3. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i membri, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

K



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

4. Non possono fare parte della Commissione i professori in servizio presso Atenei italiani che hanno ottenuto una valutazione negativa a sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.
5. I lavori della Commissione debbono concludersi entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina.
6. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
7. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sul sito della Scuola.
8. Non sono previsti compensi per i componenti interni delle Commissioni giudicatrici.
9. Sono a carico della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, eventuali rimborsi spese legati a viaggio, vitto e alloggio dei commissari nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 12 – Valutazione dei candidati

1. La commissione giudicatrice valuta le pubblicazioni scientifiche e il curriculum dell'attività scientifica e didattica presentati dai candidati sulla base dei seguenti criteri e parametri, tenuto conto del profilo richiesto:

A. Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

B. Valutazione delle pubblicazioni scientifiche

Saranno valutate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione - secondo le norme vigenti - nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Sarà valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
- b) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
- c) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale anche di indicatori bibliometrici riconosciuti.

Sarà oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca della Scuola nonché la produzione scientifica elaborata dal candidato successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. Nella valutazione le Commissioni si avvalgono di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal decreto di cui all'art. 16, c. 3, lett. a) della L. 30/12/2010, n. 240 potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo.

C. Valutazione dell'attività didattica

Si avrà riguardo alle tesi di laurea magistrale e alle tesi di dottorato.

Al termine della valutazione, la Commissione redige una motivata relazione sulle domande pervenute, così da offrire al Consiglio della Scuola ogni elemento conoscitivo utile per la proposta di chiamata, ed individua il candidato meritevole di chiamata.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

Art. 13 – Atti della Commissione Giudicatrice

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Direttore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
2. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i giudizi individuali e collegiali, e sono trasmessi entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori dal Presidente della Commissione al Responsabile del Procedimento, per la verifica degli atti e l'approvazione dei verbali, che avviene con decreto del Direttore.
3. Nel caso in cui il Direttore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
4. Una volta approvati i verbali gli atti vengono inviati al Consiglio della Scuola per la chiamata. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito web della Scuola.

Art. 14 – Chiamata

1. La proposta di chiamata è deliberata dal Consiglio della Scuola - con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto (professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia) e quindi sottoposta al Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.

CAPO III

CHIAMATE NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5

Art. 15 – Attivazione delle procedure e personale interessato

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione di cui all'art. 2, il Consiglio di Area propone, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 3, l'attivazione delle procedure volte alla chiamata nel ruolo di professore associato del personale titolare di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della citata legge n. 240/2010, che si trovi nel terzo anno del contratto stesso e che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della medesima legge.
2. Il predetto personale è individuato dal consiglio di Area e sottoposto a valutazione con le modalità di cui agli artt. 16 e 17 del presente regolamento.

Art. 16 – Risorse finanziarie

1. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.
2. Per i fini indicati al comma 1, la programmazione di cui all'art. 2 assicura la disponibilità delle relative risorse.

Art. 17 – Commissione giudicatrice

1. Si applica quanto disposto dall'art. 11 del presente regolamento.

Art. 18 – Valutazione dei candidati

1. La valutazione dei candidati è effettuata dalla commissione secondo i seguenti criteri:
A. Valutazione dell'attività di ricerca scientifica



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

- a. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b. conseguimento della titolarità di brevetti;
- c. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

B. Valutazione delle pubblicazioni scientifiche

Saranno valutate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione - secondo le norme vigenti - nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Sarà valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e. nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le università si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 1. numero totale delle citazioni;
 2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
 3. «impact factor» totale;
 4. «impact factor» medio per pubblicazione;
 5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Sarà oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca della Scuola nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. Nella valutazione le Commissioni si avvalgono di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal decreto di cui all'art. 16, c. 3, lett. a) della L. 30/12/2010, n. 240 potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo.

C. Valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti

Si avrà riguardo ai seguenti aspetti:

- a. numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
 - b. esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
 - c. partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
 - d. quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
2. Al termine della valutazione, la Commissione redige una motivata relazione sui candidati esaminati, così da offrire al Consiglio di Area ogni elemento conoscitivo utile per la proposta di chiamata.

Art. 19 – Atti della Commissione Giudicatrice

1. Si applica quanto disposto dall'art. 13 del presente regolamento.

12



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

Art. 20 – Chiamata

2. Si applica quanto disposto dall'art. 14 del presente regolamento.

Art. 21 – Forme di pubblicità della procedura di chiamata

1. Alla procedura di chiamata è data pubblicità sul sito web della Scuola.

CAPO IV

**CHIAMATE DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI A TEMPO
INDETERMINATO
AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6**

Art. 22 – Attivazione delle procedure e personale interessato

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione di cui all'art. 2, il consiglio di Area propone, fino al 31.12.2017, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 3, l'attivazione delle procedure volte alla chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso questa Scuola che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della citata legge n. 240/2010.
2. Il predetto personale è individuato dal consiglio di Area e sottoposto a valutazione con le modalità di cui agli artt. 16 e 17.

Art. 23 – Risorse finanziarie

1. Per i fini di cui all'art. 20, la Scuola può utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. Successivamente al termine di cui all'art. 20, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 24, comma 6, della citata legge n. 240/2010.

Art. 24 – Commissione giudicatrice

1. Si applica quanto disposto dall'art. 11 del presente regolamento.

Art. 25 – Valutazione dei candidati

1. Si applica quanto disposto dall'art. 12 del presente regolamento.

Art. 26 – Atti della Commissione Giudicatrice

1. Si applica quanto disposto dall'art. 13 del presente regolamento.

Art. 27 – Chiamata

1. Si applica quanto disposto dall'art. 14 del presente regolamento.

Art. 28 – Forme di pubblicità della procedura di chiamata

1. Alla procedura di chiamata è data pubblicità sul sito web della Scuola.

CAPO V

CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA

Art. 29 – Nomina in ruolo

1. La nomina è disposta dal Direttore con suo decreto e ha effetto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 1, dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico.

K



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato tempestivamente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per gli adempimenti di competenza.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Direttore, pubblicato sul sito Web della Scuola e affisso all'Albo Ufficiale telematico della Scuola.
2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'affissione all'Albo Ufficiale.

Art. 31 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.

R